

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 197**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore ASCIUTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2001**

—————

**Tutela degli embrioni**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della tutela dell'embrione investe una tematica di grande attualità visti i recenti risultati della tecnologia biogenetica e la loro massiccia divulgazione attraverso i *media*.

Ora che l'embrione umano rischia di divenire oggetto di esperimenti e di manipolazioni, con il pericolo non troppo remoto o fantascientifico di divenire anche un *business* sul quale avventarsi, urge una disciplina legislativa decisamente restrittiva. Parlare di tutela dell'embrione vuol dire addentrarsi in una diatriba appena accesi.

Significa affrontare una tematica vasta e solo in parte dibattuta, che lascia aperte molteplici possibilità di interpretazione e che ingenera dubbi rispetto all'evidente mancanza di una adeguata legislazione che ne determini i confini.

Parimenti significa entrare in un ambito scientifico che è già futuro nel momento in cui la medicina agisce sull'embrione umano per favorire la procreazione, pur se artificiale (è il caso dei cosiddetti «bimbi in provetta»); poi l'ingegneria genetica utilizza e manipola gli embrioni (in questo caso solo animali, almeno per quanto è dato di sapere) allo scopo di favorire la ricerca scientifica tramite la creazione di esseri viventi-copia (è il caso della pecora Dolly clonata da una cellula di pecora adulta).

Il campo perciò si estende a dismisura. Coinvolge sfere che toccano il comune senso etico, il sentimento religioso e la memoria storica e che si contrappongono alle esigenze legate alla ricerca scientifica e al suo inarrestabile progresso, infine agli interessi economici che gravitano intorno a queste scoperte.

Se infatti tutto ciò avviene in nome di un progresso scientifico a solo beneficio dell'umanità (per cui uno dei vantaggi sarebbe ad esempio la possibilità di ottenere organi per i trapianti o la prevenzione di alcune malattie

ereditarie), il passaggio al cinico mondo degli interessi economici, del *business*, poi è rapido e comunque rischioso.

È utopistico pensare che, senza una precisa e efficace regolamentazione, la materia, lasciata alla soggettiva sensibilità dell'agire umano (e mi riferisco in particolare agli operatori del settore) possa autoregolarsi senza il rischio di degenerare.

E cito, in tal senso, il tragico esempio della scoperta della scissione dell'atomo che ha portato, come estrema conseguenza, alla creazione di un ordigno di guerra quale la bomba atomica.

Ad oggi solo Gran Bretagna, Spagna, Danimarca, Germania e Australia hanno adottato una disciplina legislativa, mentre negli Stati Uniti esiste solo una proposta di legge.

Innegabile è, comunque, che lo stato embrionale dell'uomo vada tutelato rispetto alla manipolazione arbitraria o anche ai soli tentativi che non siano finalizzati a scopi utili e prioritariamente stabiliti.

Necessitano criteri di legittimità, sia per ciò che riguarda gli operatori medici, che il singolo cittadino direttamente interessato, affinché venga a *priori* negata qualsiasi possibilità di abuso (anche attraverso la previsione di pene detentive).

È necessario impedire con determinazione la possibilità di clonazione umana per tutte le implicazioni etiche che il problema investe.

Infatti le agghiaccianti potenzialità attuabili conseguentemente ad un uso errato di queste scoperte nel campo della biogenetica, potrebbero creare una spaventosa realtà. E purtroppo la storia ci insegna come anche le migliori intenzioni possano essere spesso mal utilizzate dalla aberrata interpretazione del singolo. Non possiamo pertanto esimerci dall'esercitare un'azione volta alla tutela e alla salvaguardia dell'essere umano di fronte

ai suddetti rischi nonché di fronte al totale stravolgimento dell'ordine naturale delle cose.

L'articolo 1 precisa, a livello concettuale e terminologico, quando un embrione sia da considerare tale ai fini della legge. In tal senso è da considerare embrione:

*a)* la cellula umana già fecondata e dotata di capacità vitali a partire dal momento della fusione dei nuclei;

*b)* ogni cellula totipotente derivante dall'embrione che sia potenzialmente in grado di svilupparsi per dare origine ad un essere umano.

Gli articoli 2, 3 e 11 riservano al medico la legittimazione alle pratiche di fecondazione artificiale, escludendo altresì un obbligo in tal senso.

L'articolo 4 punisce i diversi e possibili abusi nell'ambito dei metodi e delle tecniche di fecondazione artificiale tra i quali:

il trasferimento sulla donna di ovuli altrui non fecondati (comma 1, lettera *a*);

la fecondazione di un numero maggiore di ovuli di quelli necessari per il trasferimento nella donna nel corso di un ciclo (comma 1, lettera *e*);

la fecondazione di ovuli per scopi diversi dalla procreazione da parte della donna da cui essi provengono (comma 1, lettera *b*) (divieto di maternità surrogata);

la fecondazione di ovuli di una donna che dichiara la propria volontà di cedere il nascituro a terzi (comma 1, lettera *g*).

La pena prevista in questi casi è la reclusione fino a tre anni.

L'articolo 5 prevede la detenzione fino a tre anni per gli abusi commessi nella utilizzazione di embrioni umani per scopi che non siano la loro conservazione e la procreazione.

L'articolo 6 vieta la manipolazione del patrimonio cromosomico del seme maschile al fine di predeterminare il sesso del nascituro, fatta eccezione per i casi in cui la selezione degli spermatozoi abbia come finalità quella di prevenire particolari malattie ereditarie legate al sesso.

L'articolo 7 impedisce che la fecondazione ed il trasferimento embrionale possano avvenire senza il consenso, rispettivamente, delle persone che hanno fornito le cellule germinali e della donna che accoglierà l'embrione. Vieta inoltre la fecondazione dell'ovulo successivamente alla morte del donatore di seme.

L'articolo 8 prevede una pena detentiva fino a cinque anni per chiunque effettui la manipolazione dell'informazione ereditaria delle cellule germinali.

L'articolo 9 prevede pene di uguale misura per la generazione di embrioni che contengano la stessa informazione ereditaria di un altro embrione, di un feto o di un altro essere umano vivente o defunto, nonché il trapianto di tale embrione nel corpo della donna.

L'articolo 10 individua come penalmente perseguibile la creazione di chimere e di ibridi: l'unione di embrioni con informazioni ereditarie diverse, la fecondazione di ovuli umani con seme animale e viceversa, il trapianto degli embrioni così ottenuti, sono pratiche per le quali è prevista la reclusione fino a cinque anni.

L'articolo 12 prevede pene pecuniarie per coloro i quali, non essendo in possesso dei titoli specifici, tuttavia provvedano alla conservazione di un embrione umano o di un ovulo umano.

L'articolo 13 stabilisce i termini dell'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge, con il termine «embrione» si intende l'ovulo umano fecondato e vitale fin dal momento della singamia, ed inoltre ogni cellula totipotente che, in presenza delle condizioni necessarie, sia in grado di dividersi e di svilupparsi per dare origine a un individuo; con l'espressione «cellula della linea germinale» si intendono tutte le cellule di una linea germinale considerate nella loro continuità dall'ovocita fino all'ovulo fecondato e dagli spermatogoni fino agli spermatozoi dell'individuo da esso nato, nonché l'ovulo dall'introduzione o dalla penetrazione dello spermatozoo fino alla fecondazione.

### Art. 2.

#### *(Esclusività dell'intervento medico)*

1. Sono riservati all'opera di un medico i seguenti interventi:

- a) la fecondazione artificiale;
- b) il *transfer* in una donna di embrioni umani e di ovociti;
- c) la conservazione di embrioni umani nonché di ovuli umani nei quali siano già penetrati o nei quali siano già stati introdotti artificialmente spermatozoi umani.

## Art. 3.

(Carattere volontario dell'atto)

1. Nessuno può essere obbligato ad effettuare o partecipare agli atti descritti nell'articolo 2.

## Art. 4.

(Uso illecito delle tecniche di procreazione)

1. È punito con la reclusione fino a tre anni:

a) chi effettua il *transfer* in una donna di un ovocita non fecondato proveniente da un'altra donna;

b) chi provvede alla fecondazione artificiale di un ovocita ad un fine diverso da quello di provocare una gravidanza nella donna dalla quale l'ovocita proviene;

c) chi effettua il *transfer* in una donna di oltre tre embrioni all'interno di un medesimo atto di fecondazione;

d) chi mediante il *gamete intra Fallopian transfer* (GIFT) effettua il *transfer* di più di tre ovociti all'interno di un medesimo atto di fecondazione;

e) chi effettua la fecondazione di un numero superiore di ovociti di quanti se ne intendano trasferire nel corso di un medesimo atto di fecondazione;

f) chi preleva da una donna un embrione prima che si sia concluso l'annidamento nell'utero al fine di trasferire tale embrione in un'altra donna o di utilizzarlo ad uno scopo non diretto alla sua sopravvivenza;

g) chi effettua una fecondazione artificiale o trasferisce un embrione umano in una donna, cosiddetta «madre di sostituzione», disposta a cedere dopo la nascita il figlio in via definitiva a terzi;

h) chi con mezzi artificiali provoca la penetrazione di uno spermatozoo umano in un'ovocellula umana;

*i)* chi con mezzi artificiali introduce uno spermatozoo umano in un'ovocellula umana ad uno scopo diverso da quello di provocare una gravidanza nella donna dalla quale l'ovocita proviene.

2. Non è punibile:

*a)* nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *f)*, la donna dalla quale ha origine l'ovocellula o l'embrione nonché la donna nella quale viene trasferito l'ovocellula o si intende trasferire l'embrione;

*b)* nei casi di cui al comma 1, lettera *g)*, la madre di sostituzione nonché la persona disposta a prendere definitivamente in affidamento il bambino.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *f)*, è ugualmente punibile anche il tentativo.

#### Art. 5.

##### *(Uso illecito degli embrioni umani)*

1. Chi cede, ovvero vende, acquista o usa a fini diversi da quello della sua sopravvivenza un embrione umano creato al di fuori del corpo della donna, o prelevato da una donna prima che si sia concluso il suo annidamento nell'utero, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. È altresì punito con la reclusione fino a tre anni chi, a fini diversi da quello di provocare una gravidanza, permette che un embrione umano si sviluppi al di fuori del corpo della donna.

#### Art. 6.

##### *(Selezione illecita del sesso)*

1. Chi effettua la fecondazione artificiale di un ovulo umano con uno spermatozoo selezionato in base al suo contenuto di cromosomi sessuali è punito con la reclusione fino ad un anno. La presente disposizione non si applica qualora la selezione dello spermato-

zoo, effettuata ad opera di un medico, sia intesa a prevenire l'insorgere nel nascituro della distrofia muscolare (forma di Duchenne) o di un'altra grave malattia ereditaria collegata al sesso riconosciute come affezioni gravi dall'Istituto superiore della sanità.

Art. 7.

*(Fecondazione arbitraria, transfer arbitrario di embrioni, fecondazione artificiale dopo la morte)*

1. È punito con la reclusione fino a tre anni:

*a)* chi effettua la fecondazione artificiale di un ovocita senza il consenso della donna che ha fornito l'ovulo e dell'uomo il cui spermatozoo è stato utilizzato per la fecondazione;

*b)* chi effettua un *transfer* embrionale in una donna senza che questa abbia dato il proprio consenso;

*c)* chi consapevolmente effettua la fecondazione artificiale di un ovulo con lo sperma di un uomo deceduto.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, non è punibile la donna sottoposta alla fecondazione artificiale.

Art. 8.

*(Manipolazione delle cellule della linea germinale umana)*

1. È punito con la reclusione fino a cinque anni:

*a)* chi modifichi artificialmente il patrimonio ereditario di una cellula della linea germinale umana;

*b)* chi utilizzi per la fecondazione una cellula germinale umana nella quale il patrimonio ereditario sia stato manipolato.

2. Il comma 1 non si applica nei seguenti casi:

a) manipolazione del patrimonio genetico di una cellula della linea germinale che si trovi al di fuori del corpo umano, qualora sia escluso che tale cellula venga utilizzata per la fecondazione;

b) manipolazione del patrimonio genetico di un'altra cellula della linea germinale endogena prelevata da un feto morto, da un individuo umano vivente o defunto quando si può escludere:

1) che questa venga trasferita in un embrione, feto o individuo umano;

2) che da essa nasca una cellula germinale;

c) vaccinazioni, radioterapia e chemioterapia nonché altri trattamenti non intesi a modificare il patrimonio genetico di cellule della linea germinale.

#### Art. 9.

##### *(Clonazione)*

1. Chi provoca artificialmente la creazione e lo sviluppo di un embrione umano che possiede lo stesso patrimonio genetico di un altro embrione, di un feto, di un essere umano vivente o deceduto viene punito con la reclusione fino a cinque anni.

2. È punito altresì con la reclusione fino a cinque anni chi trasferisce in una donna un embrione di cui al comma 1.

#### Art. 10.

##### *(Creazione di chimere e di ibridi)*

1. È punito con la reclusione fino a cinque anni:

a) chi unisce in un unico tessuto cellulare embrioni dotati di un patrimonio genetico diverso utilizzando almeno un embrione umano;

b) chi all'embrione umano unisce una cellula contenente un patrimonio genetico diverso da quello delle cellule dell'embrione e in grado di differenziarsi ulteriormente insieme a questo;

c) chi genera un embrione in grado di differenziarsi attraverso la fecondazione di un ovulo umano con il seme di un animale o la fecondazione di un ovulo animale con il seme di un uomo;

d) chi effettua il *transfer* di un embrione generato attraverso un atto di cui alla lettera a) in una donna o in un animale, e chi effettua il *transfer* di un embrione umano in un animale.

#### Art. 11.

*(Violazione della norma sull'esclusività dell'intervento medico)*

1. È punito con la reclusione fino ad un anno chiunque, senza essere medico:

a) in violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), effettui la fecondazione artificiale;

b) in violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), effettui il *transfer* in una donna di un embrione umano.

2. Non sono punibili, nel caso di cui all'articolo 2, comma a), la donna che si sottopone all'inseminazione artificiale e l'uomo che fornisce lo sperma per l'inseminazione artificiale.

#### Art. 12.

*(Pene pecuniarie)*

1. Chi, senza essere medico, in violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede alla conservazione di un embrione umano o di un ovulo umano che presenta le caratteristiche descritte nello stesso articolo, è punito con una multa fino a 5.164,57 euro.

Art. 13.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.



